

PROBLEMATICHE CONTABILI CONTROVERSE NEL CONTENZIOSO BANCARIO: I TECNICI A CONFRONTO CON I GIUDICI

1

AVV. FABRIZIO SGANDURRA

- Con l'entrata in vigore della Legge n. 108 del 7/3/1996, abbiamo assistito ad una modifica sostanziale della disciplina dell'usura

l'art. 1 ha riformato l'art. 644 c.p.

- introducendo un limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari
- disponendo che per la determinazione del tasso di interesse usurario si deve necessariamente tenere conto delle:

«commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito».

➤ L'art. 2 ha stabilito, tra l'altro, che:

«1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il TEGM (tasso effettivo globale medio),riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari....., nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura....».

«4. Il limite.... oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali».

- Il concetto espresso dall'art. 1 della legge 108/96 è stato più volte ripreso dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito che si è espressa affermando che **«per verificare il superamento del tasso soglia si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito»**

- Cassazione penale sez. II, 19/02/2010, n.12028
- Cass. pen. Sez. II, 14-05-2010, n. 28743
- Cassazione penale sez. II, 23/11/2011, n.46669
- Corte d'Appello Milano 14 marzo 2014;
- Corte d'Appello di Torino, 20/12/2013 – 5/02/2014 n° 152.

- Già nelle Istruzioni di Banca d'Italia (29/03/2006), al pt "C4. Trattamento degli oneri e delle spese" si legge tra l'altro che:
- ai sensi della legge il calcolo del tasso *«deve tener conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito»*

Nell'ambito dei contratti di finanziamento ci si è posti il problema della polizza assicurativa ossia del premio pagato dal mutuatario per la cd. polizza vita.

Ci si è chiesti se il premio di polizza debba rientrare nel computo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia usura.

Le Istruzioni di Banca d'Italia del 2006 in merito all'inclusioni della polizza nel computo del TEG sostengono che devono essere incluse (tra le altre spese):

- *le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito (Par. C4. Trattamento degli oneri e delle spese. N° 5);*

Tuttavia, le stesse Istruzioni di Banca d'Italia dicono che:

- *Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.*

Si pone quindi il problema della natura facoltativa o obbligatoria della polizza assicurativa a rischio vita o impiego

Inoltre, le stesse Istruzioni di Banca d'Italia affermano che:

- Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (e assimilate) indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.

Inoltre si pone il problema del computo della polizza nel TEG per i contratti di cessione del quinto dello stipendio o assimilabili per quali la polizza è obbligatoria per legge (art. 54 D.P.R. 180/1950)

Il problema si pone per i contratti di cessione del quinto stipulati prima 1/01/2010 poiché le Istruzioni Banca d'Italia dell'agosto 2009 eliminano l'incongruenza modificando il testo precedente affermando chiaramente che il premio di polizza deve rientrare nel computo del TEG anche per i contratti di cessione del quinto e assimilabili

Sono incluse: «Le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente (Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso)». (Istruzioni agosto 2009. Par. C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG, Pt. 5)

In ordine all'inclusione o meno della polizza assicurativa nel TEG per i contratti di CDQ stipulati prima del 2009, la giurisprudenza di merito si è espressa in maniera difforme fino al 2017.

La tesi proposta dai mutuatari sosteneva che, in aderenza al disposto della normativa di legge primaria (art. 644 c.p. e Legge 108/96) il premio di polizza dovesse sempre essere inserito nel computo dell'usura essendo un importo collegato all'erogazione del credito

La tesi degli istituti di credito sosteneva invece che tale premio di polizza non dovesse essere inserito nel computo del TEG perché la normativa secondaria (Istruzioni Banca d'Italia) non lo prevedeva.

Anzi, allorquando la polizza assicurativa era obbligatoria per legge (es. contratti di CDQ) non era computabile perché assimilabile ad «imposte e tasse».

- *«Il costo della polizza, nel contratto di cessione del quinto dello stipendio, non rientra nell'autonomia delle parti e non deriva dalla volontà del credito ma da un requisito della legge, non può che assimilarsi tale voce a quella relativa alle imposte e tasse, che ai sensi dell'art. 644 , c4, c.p. e art. 2, c.2, legge n.108/1996, non posso essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M» (Tribunale di Torino del 28.05.15, n. 3944/15)*

E, comunque, non era computabile nel TEG perché non sarebbe una remunerazione collegata all'erogazione del credito

- « ...Il premio di polizza non è una commissione, né una remunerazione (poiché non è percepita dalla Banca), né una spesa del contratto di finanziamento (poiché con essa il cliente non ristora anticipatamente un costo vivo della Banca ma assume e soddisfa una propria obbligazione in contratto collegato), quanto una prestazione per un contratto con causa distinta» (Tribunale di Torino del 20.09.17, n. 444/2017)

Inoltre, secondo quella tesi, includere la polizza nel computo del TEG significava mettere a confronto due grandezze disomogenee in quanto il tasso effettivo globale medio prima del 2009 era computato al netto -cioè senza- le spese di polizza e, quindi, non poteva essere confrontato con un TEG che includeva le predette spese (argomento della cd. omogeneità)

Sull'argomento, uno spartiacque può essere considerata la sentenza:

Cass. Civ. , Sez. I, 5/04/2017 n. 8806
(relatore Dolmetta)

- Nel computo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia devono essere inserite anche **“le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito”** (Cass. Civ. , Sez.I, 5/04/2017 n. 8806).

- E, ciò, precisando che: **«In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito»** (Cass. Civ. , Sez.I, 5/04/2017 n. 8806).

- Inoltre ha affermato che: «**La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione**» (Cass. Civ. , Sez.I, 5/04/2017 n. 8806)

Tuttavia la problematica in oggetto è riemersa poco tempo dopo in quanto con la pubblicazione della sentenza Cass. Civ. SSUU 20/06/2018 n. 16303 la Suprema Corte - seppure trattando del tema del computo delle CMS nel computo del TEG ai fini dell'usura in un contratto di conto corrente- ha evidenziato l'importanza del criterio di omogeneità e simmetria

«..l'indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale, come si è già osservato, disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi, tra i quali va inclusa, per quanto pure sopra osservato, anche la commissione di massimo scoperto, quale corrispettivo della prestazione creditizia. La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva invece ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare». (Cass. Civ. SSUU 20/06/2018 n. 16303)

La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo del tasso praticato in concreto (TEG) come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli

- Il tutto, però «con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell'usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale»

Sulla base di questa impostazione una parte della giurisprudenza ha negato la computabilità nel TEG della polizza assicurativa obbligatoria per un contratto stipulato prima del 2009:

Corte Appello Milano, sez. 1, 20/06/19

Ora, secondo altra corrente dottrinale e giurisprudenziale, il problema della simmetria sarebbe in realtà un falso problema.

In ordine alla metodologia di calcolo dell'usura, la rilevazione del TEGM sulla base delle Istruzioni di Banca d'Italia e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia ai fini della verifica della legalità sono

- due operazioni ben distinte
- rispondenti a funzioni diverse
- aventi ad oggetto aggregati di costi che, quantunque definiti da un criterio omogeneo (interessi commissioni e spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili.

- Infatti, la funzione del TEGM è solo quella di fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato praticati da istituti bancari e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza.
- La disciplina relativa all'usura è invece posta in essere da una fonte legislativa primaria (art. 644 c.p. e 1815 c.c.) che demanda alla fonte sublegislativa secondaria (Decreto Ministeriale, emanato sulla base delle rilevazioni di Banca d'Italia) solo l'individuazione del TEGM, ma non anche il diverso parametro del tasso in base al quale viene calcolato il costo del finanziamento.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario dovrà quindi trovare necessaria applicazione la disciplina indicata dall'art. 644 c.p. (comma IV) e, pertanto, ai fini del suddetto computo, si dovrà tenere conto delle “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese” e, in quanto tali, anche del costo della polizza di assicurazione collegata al finanziamento

Dopo la pubblicazione della sentenza di cassazione a sezione unite in merito alla CMS ed al concetto di omogeneità, la Suprema Corte è tornata sull'argomento inclusione della polizza assicurativa nel computo del TEG ai fini dell'usura con la sentenza

Cassazione Civile I sez. 24/09/2018 n. 22458

- “...la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta e, quindi, **[le polizze assicurative] devono essere incluse nella verifica dell'usura**» (Cassazione Civile I sez. 24/09/2018 n. 22458)

- Ciò perché quando si analizza un contratto di finanziamento per verificare l'eventuale superamento del limite legale, si deve considerare il costo del finanziamento nel suo complesso
- Tale costo è sostenuto sempre (e, comunque) dal cliente, a nulla riguardando il lato opposto della medaglia ossia la congruità o meno delle remunerazioni percepite dal finanziatore e/o dai diversi soggetti finanziatori.

- Corte appello Torino sez. I, 12/07/2019, n.1182;
- Corte appello Torino sez. I, 12/07/2019, n.1187;
- Corte Appello Torino, sez I, 21/08/2019 n. 1388;
- Tribunale Torino, sez. I, 30/09/2019 n. 4363;
- Tribunale Torino, sez. I, 18/04/2019 n. 2000;
- Tribunale Torino, sez I, 4/03/2019 n. 1023.

Quali oneri devono essere inseriti nel computo del TEG ai fini della verifica di legittimità di un contratto di finanziamento?

In particolare -alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto e viste anche le indicazioni della Suprema corte (Cass. Civ., Sez. Un. 20/06/18, n. 16303) in ordine alla valenza dei D.M. e delle Istruzioni di Banca d'Italia-, nel computo del TEG, ai fini della verifica del tasso soglia di un contratto di finanziamento, deve essere sempre inserita la spesa sostenuta per la polizza assicurativa collegata al finanziamento?

Esistono alcune tipologie di contratti di finanziamento che possono contenere clausole che prevedono il pagamento di somme future ed incerte.

- penale di estinzione nei finanziamenti
- ritardo nell'adempimento (mora)
- pagamento del prezzo di riscatto del bene nei contratti di leasing

Ci si è posti il problema di stabilire se queste somme previste nel testo contrattuale ma non certe (perché dipendenti dal verificarsi di una condizione futura) siano da computarsi nel TEG ai fini della verifica del tasso soglia.

Nei contratti di cessione del quinto (e nei contratti assimilabili) esistono poi clausole che negano il rimborso degli oneri non goduti a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento

Principali condizioni economiche

Rata mensile di rimborso	€ 229,00	Num. rate	120	Capitale lordo da rimborsare	€ 27.480,00
A. Tasso Annuo Nominale scalare in misura fissa per l'intera durata del prestito	3,50	%		€	4.321,99
B. Commissioni bancarie				€	1.061,96
C. Commissioni Intermediario Finanziario				€	2.555,64
D. Commissioni all'Agente in Attività Fin., al Mediatore Creditizio o ad altro Intermediario Fin.*				€	549,60
E. Oneri erariali				€	0,00
F. Costi assicurativi e spese (notifica, istruttoria, bolli, postali obbligatorie, tel. etc.)**				€	1.837,61

3) Il Cedente ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito versando alla Cessionaria quanto dovuto a quel momento a titolo di capitale lordo residuo, con abbuono dei soli interessi (TAN) per il periodo di ammortamento non goduto. Sul predetto importo è facoltà della Cessionaria richiedere un compenso di anticipata estinzione in misura massima del 1%. In ogni caso di anticipata estinzione, anche per rinnovo, non sarà rimborsato alcuno dei costi indicati al pregresso punto 1.1) lettere a), b), c), d), e).

- Il contratto di cessione del quinto dello stipendio (o assimilabili) è un particolare tipo di prestito al consumo che molto spesso non giunge alla sua naturale scadenza perché viene estinto e rinnovato prima (operazione legittima perché prevista dall'art. 125 sexies TUB).

Art. 125-sexies TUB. Rimborso anticipato:

- *«1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».*

In caso di estinzione anticipata del rapporto contrattuale tutte le spese pagate anticipatamente dovranno essere restituite al mutuatario per la quota parte di commissione non goduta.

Sentenze che hanno valorizzato la sottoscrizione della clausola ritenendola valida:

- Tribunale di Torino, sez. I, 4.4.2017 n. 1823;
- Tribunale di Torino, sez. VI, 20.09.2017 n. 4448/17,
- Tribunale di Torino, sez. VI, 28.05.15, n. 3944/15

- ABF Coll. di Milano n. 4919 del 29.7.2014,
- ABF Coll. di Milano n. 6264 del 27.08.15,
- ABF Coll. di Coordinamento n. 13305 del 19 giugno 2018,
- ABF Coll. di Torino, n.1234 del 16 gennaio 2019.
- Tribunale Torino, sez. VIII, dott. Miglietta, 24 04 18 n. 1978;
- Tribunale di Torino, Dott.ssa Vigone, 28.11.2018 n. 5532,
- Tribunale di Torino, sez. I, Dott.ssa Vitrò, 8.03.19 n. 1101/2019.

- Tali clausole devono essere considerate illecite in quanto:
- nulle per violazione di norma imperativa (art. 125 sexies tub e vecchio art. 125 tub)
- vessatorie

Corte Appello di Torino, Sez. I, 3/04/19 n. 599:

- «L'art. 125 TUB (ora art. 125 sexies TUB) attribuiva al finanziato il diritto non solo e non semplicemente di recedere anticipatamente dal contratto di finanziamento ma di farlo versando solo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento; correlativamente il finanziato aveva il diritto di ottenere la restituzione di quanto pagato anticipatamente per costi non ancora maturati a al momento dell'estinzione anticipata»

Tale diritto è irrinunciabile ai sensi dell'art. 143 cdc:

«I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice».

**Sentenza Corte Giustizia Europea
11/09/2019:**

- «ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito, a cui ha diritto (ex art. 16 direttiva UE 2008/48, nonché ex art. 125 sexies TUB), **include tutti i costi posti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito**».

- Ferma l'illiceità della predetta clausola, può accadere che un contratto di finanziamento stia entro i limiti delle soglie usura al momento della pattuizione.

- ▶ Tuttavia può accadere che lo stesso contratto, al momento dell'estinzione anticipata sia oltre soglia.

In quel caso l'applicazione di tassi di interesse usurari è determinata non da fattori esterni al rapporto (come, ad esempio, una svalutazione monetaria o una forte inflazione) ma, bensì, dalle condizioni contrattuali inserite nel contratto di finanziamento (come ad esempio: la mancata restituzione della quota parte di onere non goduto a seguito dell'estinzione anticipata).

D'altronde una variazione del tempo di adempimento di un finanziamento può certamente portare, a parità di condizioni, ad un innalzamento del tasso di interesse

- Infatti, se il T.I.R. (tasso interno di rendimento) è unico e omnicomprensivo.
- Riguarda la serie completa dei flussi di cassa in entrata e in uscita.
- Agli effetti della legge n. 108/1996, riguarda ogni pagamento comunque titolato, purché collegato all'erogazione del credito.

Se il T.I.R. è tasso di equivalenza finanziaria di due serie di flussi, in entrata e in uscita diversi in funzione del tempo di pagamento e dell'ammontare

- a ogni variazione del tempo di pagamento
 - a ogni variazione della somma da pagare
- può corrispondere un diverso T.I.R. (e quindi un diverso TEG da raffrontare al tasso soglia), ancorché il contratto resti lo stesso.

Esempio:

- al momento dell'erogazione il mutuatario paga una commissione da 120 € per un prestito di durata di 120 mesi.
- Il TEG indicato sul contratto spalma il costo di 120 € in 120 mesi, quindi il corrispondente di 1 euro a rata.
- Arrivati a 60 mesi il mutuatario estingue e la banca nega il rimborso della quota parte delle commissioni non maturate: di conseguenza il TEG "spalma" il costo da 120 € non più su 120 mesi ma su 60 mesi facendo incrementare il costo mensile da 1 a 2 € a rata.

Tale incremento viene registrato nel TEG il quale cresce

- E' insomma possibile che da una verifica tecnica ex post, tenendo conto di tutte le competenze applicate e applicabili (per essersi verificate le relative condizioni previste nel contratto per la loro applicazione; es. estinzione anticipata, ritardo nell'adempimento), calcolando il tasso interno di rendimento (T.I.R.) dell'intera operazione finanziaria alla data di estinzione si abbia un superamento del tasso soglia.

Mentre, al momento della pattuizione non si aveva un tasso oltre soglia perché: non si erano verificate quelle condizioni e non erano avvenuti quei pagamenti.

- Ebbene, secondo parte della giurisprudenza si tratterebbe di usura sopravvenuta e, come tale, non punibile come insegna la sentenza Cassazione civile sez. un., 19/10/2017, n.24675

- ▶ «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi.....».
- Cass. Civ., SSUU, 19/10/2017, n.24675

- Infatti, quella tesi giurisprudenziale ritiene non condivisibile una verifica in materia di usura basata sulla determinazione “ex post” del TEG in quanto la verifica di usurarietà di un contratto di finanziamento potrebbe essere effettuata solo una tantum e solo confrontando il tasso applicato al finanziamento risultante alla stipula del contratto con il Tasso Soglia vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento

- Ciò in quanto un contratto che alla stipula è sotto soglia non potrà mai assumere i connotati dell'usurarietà in corso di rapporto poiché quell'eventuale superamento del tasso soglia verificatosi dopo la stipula sarebbe da qualificare come usura sopravvenuta.

- A mio parere tale concetto è errato!

- Non si rinviene nell'ordinamento giuridico una norma che vieta la possibilità per il mutuatario di verificare ex post la correttezza dei tassi applicati dal mutuante al rapporto di credito, anzi, tale possibilità è un diritto del mutuatario che deve poter verificare che nel corso del rapporto il tasso (fisso) applicato nei singoli ratei sia sempre uguale a quello indicato nel contratto, ovvero deve poter controllare che, in applicazione delle condizioni contrattuali, non si determini una variazione del tasso.

La Suprema Corte, nel delineare i confini dell'usura sopravvenuta, ha precisato che per usura sopravvenuta:

- non si intende quella posta in essere dal programma negoziale fissato nel contratto (interessi, remunerazioni e spese)
- ma, bensì, quella che è il risultato di una sopravvenienza indipendente dalla volontà delle parti contrattuali (es. dovuta all'andamento del mercato).

- A ben vedere, la sentenza Cass. Civ., SSUU, 19/10/2017, n.24675 aveva ad oggetto un contratto di mutuo stipulato prima del 2000, con durata trentennale, nella quale si denunciava l'applicazione di tassi usurari che erano diventati tali unicamente a causa dell'andamento dei mercati e dell'inflazione e, non, a causa dell'applicazione delle condizioni contrattuali.

- ▶ Pertanto, il principio espresso dalla sentenza citata non trova applicazione nel caso in cui l'applicazione di tassi d'interesse ultra soglia al momento dell'estinzione anticipata è stato determinato dalle condizioni contrattuali.

- E ciò poiché le condizioni determinanti il regime usurario del finanziamento (come la clausola che prevede l'irripetibilità delle commissioni e dei premi di polizza pagati in anticipo e non maturati) sono state pattuite al momento della stipulazione del contratto.

- In quel caso, l'istituto di credito mutuante -già al momento della stipula- doveva essere pienamente consapevole della possibilità che il mutuatario potesse esercitare il diritto di estinguere anticipatamente il finanziamento (art. 125 sexies tub).

- ▶ Allo stesso modo il mutuante, doveva essere consapevole che le previsioni contrattuali (mancata restituzione delle commissioni) avrebbero comportato un aumento del tasso di interesse al momento dell'estinzione con possibilità di superamento del tasso soglia.

- ▶ Pertanto, allorquando si verifica una usurarietà del contratto in sede di estinzione a causa del mancato rimborso delle commissioni non godute, l'usurarietà degli interessi è determinata non da fattori esterni al rapporto (modifica dei tassi soglia presa in esame dalle pronunce della Cass. Civ. SSUU), ma esclusivamente, dalle condizioni contrattuali inserite nel contratto di finanziamento.

- Si tratta quindi di usura genetica e non sopravvenuta

- ▀ Tribunale di Torino, 4/03/2019 n. 1023
- ▀ Tribunale di Torino, 24/04/2018 n. 1978
- ▀ Tribunale Torino, 28/11/2018 n. 5532

Nel caso di un prestito personale adempiuto anticipatamente (come accade spesso nei contratti di cessione del quinto), gli oneri non goduti e non restituiti devono rientrare nel calcolo del TEG ai fini dell'usura pattizia?